

Inform@Mail n. 05/2025

Circolari per i clienti dello studio professionale *Baroni & @sociati STP a r.l.*

Inform@Mail n. 05/2025 del 02 maggio 2025

In evidenza

FISCO: Novità del periodo Pag. 2

SCADENZARIO MAGGIO 2025 Pag. 4

ADEMPIMENTI

730/2025: le novità in sintesi Pag. 6

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti - rinvio e chiarimenti Pag. 10

GUIDE OPERATIVE

La nuova “autofattura denuncia” TD29 Pag. 14

E-fattura e TD29: l'Agenzia delle Entrate aggiorna la Guida

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro, per descrivere l'utilizzo del nuovo Tipo Documento TD29 - Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (ex art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997). Come sottolineato nella Guida, si tratta di una mera comunicazione, senza rilevanza ai fini IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto.

Agenzia delle Entrate, Guida

CPB 2025-2026: approvato il modello per comunicare i dati

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello con cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale comunicano i dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e la relativa accettazione.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 9 aprile 2025, n. 172928

Riforma fiscale: attuazione prorogata al 31 dicembre 2025

Con un disegno di legge che introduce modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2025, è stato prorogato dal 29 agosto 2025 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di delega previsto in materia di riforma del sistema fiscale e, di conseguenza, il termine per l'adozione dei decreti correttivi e integrativi al 31 dicembre 2027. *Consiglio dei Ministri 9 aprile 2025*

ATECO 2025 dal 1° aprile: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a decorrere dall'1.4.2025, tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività, a seguito dell'operatività della nuova classificazione ATECO 2025, sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate. L'adozione della nuova classificazione non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 co. 8 del DPR 605/73. Tuttavia, viene precisato che il contribuente comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari. *Agenzia delle Entrate, risoluzione 8 aprile 2025, n. 24/E*

Registro imprese, il nuovo codice Ateco 2025 assegnato d'ufficio si può rettificare online

Si è concluso il processo di aggiornamento di ufficio dei codici Ateco 2025, previsto dal Regolamento delegato Ue 2023/137 per garantire uno standard di stampa europeo alla classificazione, e partito lo scorso il 1° aprile. Le imprese interessate sono state oltre cinque milioni. Attualmente è in corso una fase transitoria - pensata per consentire un passaggio graduale alla nuova classificazione - in cui la visura camerale esporrà sia la nuova che la precedente codifica. Ogni impresa può verificare gratuitamente il nuovo codice assegnato nella visura Registro Imprese tramite l'app «Impresa Italia». Se il codice riclassificato d'ufficio non rispecchia appieno la realtà dell'attività svolta, l'impresa con domicilio digitale attivo può rettificare il nuovo codice tramite il servizio [rettificaateco.registroimprese.it](https://www.ateco.registroimprese.it). L'operazione è gratuita.

Bonus barriere architettoniche: limite di spesa

In tema di bonus barriere architettoniche e ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione del 75%, qualora l'intervento riguardi "edifici unifamiliari", vale a dire una singola unità immobiliare di qualsiasi categoria catastale, la detrazione spetta per un ammontare di spesa non superiore a 50.000 euro, riferito alla singola unità immobiliare distintamente accatastata. **Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 aprile 2025, n. 89**

"Investimenti Sostenibili 4.0": apertura sportello agevolativo

Il MiMIT ha definito le modalità di apertura dello sportello agevolativo e le procedure per la presentazione delle domande nell'ambito di "Investimenti Sostenibili 4.0". L'iter di presentazione delle domande sarà articolato nelle seguenti fasi: a partire dalle ore 10:00 del 30 aprile, le imprese interessate, regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese, potranno precompilare le domande, accedendo alla piattaforma di Invitalia; in questa fase sarà rilasciato il "codice di predisposizione della domanda", che permetterà l'invio della richiesta, a partire dalle ore 10:00 del 20 maggio, sempre tramite la piattaforma di Invitalia. **Ministero delle imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale 31 marzo 2025**

Polizze catastrofali: arrivano le FAQ del MiMIT

Il MiMIT ha pubblicato le prime FAQ sulle tematiche connesse all'operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e disciplinato dal D.M. n. 18/2025. Tra le precisazioni fornite, viene chiarito che l'imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio d'impresa, anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che li impiega. **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, FAQ**

Start-up e PMI innovative: incentivi fiscali de minimis

L'incentivo fiscale in "de minimis" all'investimento in start-up innovative e PMI innovative prevede una detrazione IRPEF al 65%, destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative. Ai fini della fruizione dell'incentivo e prima dell'effettuazione dell'investimento, il legale rappresentante della start-up innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative". L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative. **Invitalia, Manuale dell'utente**

Decreto Bollette: novità e conferme della legge di conversione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Bollette (D.L. n. 19/2025), diventano definitive le numerose novità arrivate durante il passaggio parlamentare: dalla clausola di salvaguardia per i fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse entro giugno 2025 ai ritocchi alla disciplina del bonus elettrodomestici. **Legge 24 aprile 2025, n. 60 (G.U. 29 aprile 2025, n. 98)**

SCADENZIARIO FISCALE MAGGIO 2025

Avvertenza - *Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.*

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME
02 Venerdì	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2025.	Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione.
15 Giovedì	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia	<p>Trasmissione dati acquisti dall'estero in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. 	<p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
	Soggetti IVA	<p>Emissione e registrazione delle fatture differite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione; • relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese precedente. <p>Annotazione nel registro acquisti e</p>	<p>La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p>

		in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.	
16 Venerdì	Soggetti IVA mensili	Versamento dell'IVA relativa al mese precedente con il codice tributo 6004 .	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di Internet banking oppure tramite intermediario abilitato.
	Soggetti IVA trimestrali	Versamento dell'IVA dovuta per il I trimestre maggiorata dell'1% con il codice tributo 6031 .	
	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di maggio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo o diversi e su provvigioni.	
	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro, soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc.	
26 Lunedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute a/da soggetti passivi UE relativi alle operazioni effettuate nel mese di Aprile 2025 .	Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.
30 Mercoledì	Datori di lavoro tenuti a presentare la denuncia mensile dei dati retributivi	Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UNIMENS dei lavoratori dipendenti relativi al mese precedente.	Esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS.

ADEMPIMENTI

730/2025: LE NOVITÀ IN SINTESI

È stato approvato il modello 730/2025, la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2024.

ADEMPIMENTO

Il Mod. 730/2025 è la dichiarazione dei redditi rivolta principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati. Con questo modello, i contribuenti possono adempiere agli obblighi dichiarativi mediante l'assistenza:

- del proprio datore di lavoro o ente previdenziale;
- di uno dei Centri di assistenza fiscale costituiti dalle associazioni sindacali e dai datori di lavoro (cd. "CAF-dipendenti");
- di un professionista abilitato (dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro).

In cosa consiste

Con la presentazione del Mod. 730, i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono adempiere ai propri obblighi dichiarativi ai fini IRPEF e relative addizionali, nonché imposte sostitutive (tra cui la cedolare secca sulle locazioni). La presentazione del modello comporta alcuni vantaggi, così sintetizzati:

- non si devono eseguire calcoli e, pertanto, la compilazione è più semplice;
- salvo casi particolari, si ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati, a partire dal mese di agosto o di settembre);
- e si devono versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre), direttamente nella busta paga.

NOVITÀ

Dichiarazione precompilata

L'Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 aprile, mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata nell'apposita sezione riservata del sito internet. I contribuenti possono solo visualizzarla, in quanto, per l'invio, con o senza modifiche, occorre aspettare alcuni giorni dopo. Anche quest'anno, è possibile delegare oltre al proprio sostituto d'imposta, al CAF o un professionista abilitato, anche un parente o un soggetto di fiducia.

Riforma IRPEF

Dal 1° gennaio 2024, è entrata in vigore la riforma dell'IRPEF che, sostanzialmente, ha ridotto da 4 a 3 gli scaglioni e le aliquote di tassazione.

IRPEF			
SCAGLIONI	2023	SCAGLIONI	2024
fino a 15.000 euro	23%	da 0 a 28.000 euro	23%
da 15.001 a 28.000	25%		
da 28.001 a 50.000	35%	da 28.001 a 50.000	35%
oltre 50.000	43%	oltre 50.000	43%

Inoltre, per mantenere invariata la soglia della no tax area, si è reso necessario innalzare da 1.880 a 1.955 euro l'importo della detrazione per lavoro dipendente per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, esclusi le pensioni e gli assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Con tale innalzamento, viene, quindi, creata una "no tax area" fino a 8.500 euro su base annua, ovvero una fascia di esenzione fiscale.

Quadro A - Redditi dei terreni

Il Quadro A recepisce le esenzioni dall'IRPEF e dalle addizionali regionale e comunale, prevista negli anni 2024 e 2025, per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), ma solo a condizione di essere iscritti nella previdenza agricola. Più precisamente, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- fino a 10.000 euro: 0%;
- da 10.000 a 15.000 euro: 50%;
- oltre 15.000 euro: 100%.

Quadro B - Redditi dei fabbricati

Nel Quadro B si registrano novità relativamente alle locazioni brevi. In particolare:

- il regime della “cedolare secca” sugli affitti brevi si applica con l'aliquota del 26%, ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a un'unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva devono indicare nella Sezione III del Quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il Quadro C, come di consueto, recepisce le modifiche emanate nel corso del 2024. Tra queste si segnalano:

- dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
- relativamente alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- per l'anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a euro 28.000, che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari a euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo (cd. “bonus tredicesima”);
- per l'anno 2024, l'importo riconosciuto come trattamento integrativo in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente, diminuita dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
- è stato ridefinito il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Quadro E - Oneri e spese

Le novità che interessano il Quadro riguardano, innanzitutto, la stretta sulle detrazioni. Infatti, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024 relativamente ai seguenti oneri e spese:

- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal D.P.R. n. 917/1986 o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

In aggiunta, ci sono altre novità concentrate esclusivamente nelle Sezioni del Quadro dedicate alle spese per interventi edilizi. Tra queste si segnalano:

- Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo, da chi presta l'assistenza fiscale;
- Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024, relative a interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- bonus mobili: per l'anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.

Quadro G - Crediti d'imposta

Nel Mod. 730/2025, l'unica rilevante novità nel Quadro G, dedicato ai crediti d'imposta, riguarda la Sezione VI, relativa al credito d'imposta per l'acquisto della prima casa under 36, che deve essere compilata dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito dell'acquisto, nel corso del 2024, della prima casa assoggettata a IVA.

Quadro M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni

Il Quadro M del modello 730/2025 rappresenta una novità assoluta. Va utilizzato per indicare:

- alcuni redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, 15, comma 1, lett. f, e 17 del TUIR);
- alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 18 del TUIR;
- i redditi di capitale (art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239), sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva;
- i valori dei terreni che hanno usufruito della rivalutazione con imposta sostitutiva del 16%;
- i valori dei beni sequestrati da parte del curatore giudiziario;
- i compensi da lezioni private e ripetizioni, sui quali è applicata l'imposta sostitutiva;
- i redditi per i quali è possibile esercitare l'opzione prevista dall'art. 24-ter del TUIR.

Quadro T - Plusvalenze di natura finanziaria

Nel modello 730/2025 fa il suo debutto anche il Quadro T, che deve essere compilato per indicare:

- i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR;
- le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR;
- i dati relativi alla rideterminazione del valore di partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato applicando l'imposta sostitutiva del 16%.

Altre novità

Ulteriori novità riguardano:

- il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: è stato ridefinito l'ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- l'IVIE e l'IVAFE: l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è fissata all'1,06%, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l'aliquota è del 4 per mille annuo.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono presentare il Mod. 730/2025:

- i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero, per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- i contribuenti che percepiscono indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché quelle di piccola pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica;
- i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (ad esempio, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- le persone impegnate in lavori socialmente utili;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
- il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2024 al mese di giugno dell'anno 2025;
- i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), IRAP e IVA;
- le persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni;
- le persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.

Oltre alle già menzionate condizioni soggettive, è necessaria la presenza di condizioni oggettive e, cioè, legate al tipo di reddito percepito. In particolare, possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2024 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (ad esempio, plusvalenze su immobili o redditi di terreni e fabbricati situati all'estero).

Inoltre, dal 2024, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e imposta cripto-attività), compilando il Quadro W. Invece, dal 2025, la platea dei contribuenti interessati si è notevolmente ampliata, in quanto è possibile anche dichiarare:

- alcuni redditi soggetti a tassazione separata, alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, i redditi di capitale, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva, i valori dei terreni che hanno usufruito della rivalutazione con imposta sostitutiva, i valori dei beni sequestrati da parte del curatore giudiziario, i compensi da lezioni private e ripetizioni, sui quali è applicata l'imposta sostitutiva, i redditi per i quali è possibile esercitare l'opzione prevista dall'art. 24-ter del TUIR, compilando il nuovo Quadro M;

- i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato applicando l'imposta sostitutiva, compilando il nuovo Quadro T.

SOGGETTI ESCLUSI

Devono presentare il modello Redditi Persone fisiche 2025 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato od ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1. nel 2024 hanno percepito:
 - redditi derivanti da produzione di "agroenergie" che non si considerano produttive di reddito agrario;
 - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50 del D.P.R. n. 917/1986 (si tratta, sostanzialmente, dei soci delle cooperative artigiane);
 - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel Quadro D, righe D4 e D5;
 - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
2. nel 2024 e/o nel 2025 non sono residenti in Italia;
3. devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770;
4. utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli che vanno indicati nel rigo G4;
5. devono compilare il Prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero, che sono beneficiari unicamente di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24;
6. destinano a locazione breve più di 4 appartamenti (in questo caso, si presume l'esercizio di attività d'impresa).

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI PER IMPRESE RESIDENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE NON RESIDENTI - RINVIO E CHIARIMENTI -

Il DL 31.3.2025 n. 39, pubblicato sulla G.U. 31.3.2025 n. 75 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha rinviato il termine del 31.3.2025 per stipulare le polizze catastrofali, prevedendo che:

- *le piccole e microimprese debbano stipulare le assicurazioni in questione entro il 31.12.2025;*
- *le medie imprese debbano assicurarsi entro l'1.10.2025;*
- *le grandi imprese debbano assicurarsi entro il 31.3.2025, ma le sanzioni per l'inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.*

L'obbligo di assicurazione è stato introdotto dall'art. 1 co. 101 - 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), con l'obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati. Il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Chiarimenti ufficiali

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha diffuso l'1.4.2025 alcune FAQ con le prime indicazioni sull'operatività del DM 18/2025.

SOGGETTI

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

- con sede legale in Italia o con sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, "indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte". Con riferimento ai soggetti che svolgono attività professionale, come lo studio legale, il Ministero ha affermato che l'obbligo di stipulare la polizza discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. Tale chiarimento sembra doversi interpretare nel senso che le società tra professionisti (STP), che sono iscritte nel Registro, devono stipulare le polizze in oggetto.

Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021). Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy nelle FAQ 1.4.2025, l'obbligo assicurativo non sussiste, inoltre, per le imprese che non hanno in proprietà o non impiegano ad altro titolo nessuno dei beni di cui all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3).

BENI OGGETTO DI COPERTURA

Le polizze sono infatti destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali,

come definiti all'art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

Beni in godimento

L'imprenditore deve assicurare detti beni anche se sugli stessi non ha il diritto di proprietà, ma ne ha il solo godimento, come nel caso della locazione, del leasing o del comodato.

Beni ad uso promiscuo

Con riferimento agli immobili impiegati dall'imprenditore ad uso promiscuo, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha chiarito che questi ricadono nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, sono esclusi dalla copertura i beni dell'attivo circolante, quindi il magazzino, e i veicoli iscritti al PRA.

EVENTI ASSICURATI

I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

- sismi,
- alluvioni,
- frane,
- inondazioni,
- esondazioni,

come definiti all'art. 3 del DM 18/2025.

La polizza assicurativa non copre:

- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

CONDIZIONI DEI CONTRATTI

La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.

Calcolo dei premi

I premi (l'importo che il contraente deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione) vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene anche conto "in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio" delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati. I premi saranno aggiornati periodicamente.

Scoperto

La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell'assicurato. In particolare:

- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell'impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Massimale

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi:

- fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
- da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
- sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

TERMINI PER ADEMPIERE

I nuovi termini entro cui stipulare le polizze sono i seguenti:

- per le piccole e microimprese, il 31.12.2025;
- per le medie imprese, l'1.10.2025;
- per le grandi imprese, il 31.3.2025, ma le sanzioni per l'inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo. Le sanzioni si applicherebbero, quindi, dal 30.6.2025.

Per individuare le "micro", "piccole", "medie" e "grandi" imprese occorre fare riferimento ai criteri della direttiva della Commissione europea 17.10.2023 n. 2775. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine rimane fissato al 31.12.2025. Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste:

- devono adeguare i testi di polizza entro il 29.3.2025;
- devono adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo utile.

SANZIONI

Se le imprese destinatarie dell'obbligo non adempiono, di tale inadempimento "si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere

su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta. Le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l’obbligo di contrarre sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.

GUIDE OPERATIVE

LA NUOVA “AUTOFATTURA DENUNCIA” TD29

Il cessionario/committente che ha acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge è obbligato, ex art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, a regolarizzare le violazioni commesse dal cedente/prestatore (cd. “autofattura denuncia”). Con il D.Lgs. n. 87/2024, di riforma delle sanzioni, la sanzione per l’omissione viene abbassata al 70%, con minimo di 250 euro (prima era del 100%, con minimo di 250 euro) e la procedura di regolarizzazione, che consente di evitare le sanzioni in capo al cessionario/committente, viene semplificata.

ADEMPIMENTO

Il “decreto Sanzioni” (D.Lgs. n. 87/2024) interviene sui commi 8 e 9 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, riguardante la cd. “autofattura denuncia” (o “autofattura spia”), cioè gli adempimenti a cui è tenuto il cliente (cessionario/committente) che:

- non riceva regolare fattura dal fornitore (cedente/prestatore);
- riceva una fattura irregolare (cioè, con addebito di un importo di IVA inferiore rispetto a quella dovuta).

Prima della riforma, il comma 8 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 disponeva che:

- qualora il cessionario/committente (soggetto passivo IVA) avesse acquistato beni/servizi senza ricevere fattura nei termini di legge oppure con una fattura emessa in modo irregolare,
- era soggetto a una sanzione pari al 100% dell’IVA dovuta, con un minimo di euro 250 per ogni singola violazione, laddove non proceda alla regolarizzazione.

Per la regolarizzazione, come anticipato, occorre distinguere i casi di:

- fattura (che non sia non imponibile/esente IVA) non ricevuta;
- ricevimento di fattura irregolare.

Fattura irregolare	<p>Anche per regolarizzare la fattura che riporti un’IVA inferiore rispetto a quella corretta opera una procedura analoga, dove le uniche differenze riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• l’importo della fattura, limitato alla differenza dell’IVA rispetto a quella nella fattura ricevuta;• i 30 giorni non decorrono dal 4° mese successivo all’effettuazione dell’operazione, ma dalla registrazione della fattura ricevuta;• rimane dovuto il versamento dell’IVA. <p>In assenza di registrazione (per la quale non vi è un termine perentorio, potendo il contribuente decidere di non detrarre l’IVA, non annotando la fattura), non decorre alcun termine per regolarizzare.</p>
---------------------------	---

Fattura non ricevuta	<p>Per evitare di incorrere nelle sanzioni previste, occorre regolarizzare l'operazione, emettendo autofattura e versando l'imposta. In particolare, una volta decorsi 4 mesi (stesso giorno del 4° mese successivo) dall'“effettuazione” dell'operazione (consegna/spedizione, in caso di cessione di beni; pagamento, per le prestazioni di servizi):</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro i 30 giorni successivi, il cessionario/committente deve: <ul style="list-style-type: none"> a. emettere autofattura elettronica (tipo documento TD20), contenente le stesse indicazioni prescritte per la fattura (è la cd. “autofattura denuncia”); b. versare la relativa IVA con Mod. F24 (codice tributo “9399” - R.M. n. 69/E del 2000); c. presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente copia del Mod. F24; • in seguito a ciò: <ul style="list-style-type: none"> a. l'Ufficio attesta l'avvenuto pagamento dell'IVA, b. ammettendo il contribuente alla registrazione dell'autofattura sul (solo) Registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'IVA nei modi ordinari (cioè rispettando l'eventuale indetraibilità oggettiva, applicando il pro-rata, ecc.). <p>In caso di tardiva ricezione della fattura (oltre i 4 mesi), il cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se nel frattempo ha proceduto alla regolarizzazione, ha diritto a detrarre l'IVA, senza eventuali limitazioni oggettive o soggettive (che, al contrario, ha dovuto applicare sull'autofattura); • in caso contrario: detrae nei modi ordinari (con eventuali limitazioni oggettive/soggettive).
-----------------------------	--

NOVITÀ

Come anticipato, il decreto legislativo di riforma delle sanzioni (D.Lgs n. 87/2024) interviene sui commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, con decorrenza prevista dal 1° settembre 2024. Il nuovo assetto sanzionatorio apporta le seguenti novità, riferite alla posizione del cessionario/committente:

- la sanzione per omessa regolarizzazione è ridotta dal 100% al 70% dell'IVA;
- non deve emettere autofattura denuncia, sostituita da una comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'omissione/irregolarità della fattura, da effettuare entro 90 giorni dal termine in cui avrebbe dovuto essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Con la nuova disciplina, non risulta più dovuto alcun versamento dell'IVA da parte del cessionario/committente.

A tale fine, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto:

- il codice “Tipo Documento” “TD29”,
- per consentire al cessionario/committente di comunicare, in via elettronica tramite il sistema di interscambio, l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore (specifiche tecniche pubblicate il 31 gennaio 2025).

SOGGETTI INTERESSATI

Il cessionario/committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni,

- abbia acquistato beni e servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare,
- è soggetto ad autonome sanzioni, che sono indipendenti da quelle irrogabili nei confronti del cedente.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente deve “comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione

dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.

PROCEDURE

Nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che le suddette novità:

- operano per le omesse o infedeli fatturazioni commesse dal cedente dal 1° settembre 2024,
- non dovendosi fare riferimento al decorso dei 90 giorni per regolarizzare.

D. Il D.Lgs. n. 87/2024, entrato in vigore lo scorso 29 giugno, determina una revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’art. 20 della legge delega n. 111/2023. Secondo quanto previsto all’art. 5 dello stesso decreto, le modifiche operano per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Ciò premesso, si chiede di sapere come opera il riformato art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, in riferimento alle violazioni «a cavallo del 1° settembre 2024». In riferimento alle fatture omesse dal fornitore nel mese di maggio 2024, per la regolarizzazione si applica la vecchia normativa o la nuova?

R. L’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, punisce il cessionario/committente che, nell’ipotesi di omessa o irregolare fatturazione, non adempie agli obblighi di regolarizzazione/comunicazione ivi prescritti. In particolare, in caso di omessa fatturazione, in base alla disciplina vigente:

- prima delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 87/2024, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, entro i successivi 30 giorni, previo pagamento dell’imposta, il cessionario/committente era obbligato a emettere autofattura;
- dopo le modifiche operate dal D.Lgs. n. 87/2024, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, il cessionario/committente è obbligato a comunicare l’omissione all’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, si rileva che la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione di omessa fatturazione, compiuta dal cedente/prestatore. Invero, la violazione punita dall’art. 6, comma 8, non può configurarsi, qualora non si sia verificata la predetta omissione. In ragione di quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, la nuova formulazione trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Ciò detto, al fine di individuare la disciplina applicabile, occorre fare riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore. Conseguentemente, in caso di fatture omesse nel mese di maggio 2024, opera la disciplina previgente.

SCADENZA

Le novità del D.Lgs. n. 87/2024 operano per le omesse o infedeli fatturazioni commesse dal cedente dal 1° settembre 2024, non dovendosi fare riferimento al decorso dei 90 giorni per regolarizzare.